

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 49/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 31 maggio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'ambiente in data 12 maggio 1995, con il quale gli Enti Parchi Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari dal 2006 al 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente degli Enti e dei Collegi dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti Parchi Nazionali Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande per gli esercizi dal 2006 al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2006 al 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – degli Enti Parchi Nazionali Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

ESTENSORE

Enrica Laterza

PRESIDENTE

Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2011.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI DAL 2006 AL 2009
DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI: MONTI SIBILLINI, DOLOMITI BEL-
LUNESI, FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPI-
GNA, POLLINO E VAL GRANDE

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	15
1 – Quadro normativo e programmatico di riferimento .	»	16
1.1 I profili ordinamentali	»	16
1.2 Gli organi	»	20
2 – Strumenti di programmazione	»	22
3 – Mezzi finanziari	»	27
4 – L'attività di controllo interno e dei nuclei di valuta- zione	»	33
5 – Personale	»	35
6 – Vigilanza e controlli	»	38
7 – Sorveglianza sui territori delle aree naturali protette .	»	41
8 – Problematiche comuni ai parchi: Incarichi professio- nali e di consulenza. Individuazione delle cause di formazione dei residui passivi in conto capitale. Com- missariamento di alcuni Enti Parco	»	43
9 – Attività normativa degli enti parco	»	46
10 – La gestione dei singoli Enti:		
Ente Parco Nazionale Monti Sibillini	»	48
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	»	85
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	»	112
Ente Parco Nazionale del Pollino	»	144
Ente Parco Nazionale Val Grande	»	178

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce, a norma degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in ordine al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti parco per gli esercizi 2006 – 2009:

- Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
- Ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
- Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
- Ente Parco nazionale del Pollino
- Ente Parco nazionale Val Grande.

Detti enti sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 259/1958 con distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, datati 12 maggio 1995.

La presente relazione analizza innanzitutto l'ordinamento di settore e le problematiche generali e procede poi all'esame della gestione dei singoli enti.

Il precedente referto al Parlamento, concernente gli esercizi finanziari 2002-2005 è stato reso con determinazione n. 98 del 2008 (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n.60).

1. – Quadro normativo e programmatico di riferimento

1.1 I Profili ordinamentali

Tra le disposizioni legislative generali, fondamentale per la disciplina dei parchi naturali è la legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", che in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nel duplice e non confliggente intento di garantire e di promuovere la "conservazione" e la "valorizzazione" del patrimonio naturale del Paese.

Tra le "aree naturali protette" rientrano, in una posizione di particolare rilievo, i parchi nazionali, espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future" (art. 2 L. 394/91)

Per la gestione dei parchi la legge quadro ha previsto l'istituzione, sulla base di "apposito provvedimento legislativo", degli enti parco nazionali, organismi pubblici dotati di amplissimi poteri, pianificatori ed amministrativi, sovraordinati a quelli degli enti territoriali, che si traducono nella regolamentazione e nel governo del territorio di essi facente parte. Basti pensare alla rilevanza attribuita al Piano per il parco, documento di pianificazione dell'area protetta adottato dall'ente, che a norma dell'art. 12 " ... ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione"¹; ed ancora alla rilevante funzione di prevenzione degli abusi attribuita alla competenza dell'ente parco dall'art. 13 per il quale "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al nulla osta dell'ente parco".

Gli enti parco hanno personalità di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti Ministero dell'Ambiente). Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla

¹Con l'art. 145, comma 3, del D.Lgs 22.1.2002, n. 42 (Codice per i Beni Culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 15 del D.Lgs 24.3.2006, n. 157 si è stabilito che " Per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".